

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Congedi: | | CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri). (1205); | |
| PRESIDENTE | 642 | | |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227); | |
| Modificazione dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, sulla disciplina della concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (2916) | 642 | BALDELLI e FRANZO: Modifica all'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266); | |
| PRESIDENTE | 642 | CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra, (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427); | |
| LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i> | 642 | ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824); | |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | | |
| Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373); | | | |
| FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083); | | | |
| FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084); | | | |
| CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188); | | | |

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

| | PAG. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 ed il 30 aprile 1948. (1825) | 643 |
| PRESIDENTE | 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 650, 651, 652, 653, 655, 659, 661, 662, 663 |
| ARMATO | 644, 645, 646, 651, 652, 653, 655 661, 662, 663 |
| GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> | 644, 645, 646 647, 648, 649, 650, 651, 652, 659, 661, 662, 663 |
| FABRI | 646, 647, 650, 659, 663 |
| CANESTRARI | 648, 650 |
| SAMMARTINO, <i>Relatore</i> | 649, 652, 659, 661, 663 |
| FRUNZIO | 651 |
| BOGONI | 651, 661 |
| COLASANTO | 661, 663 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 663 |

La seduta comincia alle 10,55.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mello Grand.

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942 n. 128, sulla disciplina della concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, sulla disciplina della concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Do la parola all'onorevole Lombardi, relatore di questo disegno di legge.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, che riguarda la costituzione della Commissione preposta agli esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo di navi mercantili, è stabilito

che le mansioni di segretario della Commissione stessa siano affidate ad un funzionario dell'amministrazione postelegrafonica di ruolo non superiore al nono.

Il competente Ministero però si è accorto che i dipendenti aventi grado non superiore al nono non sempre hanno la necessaria preparazione per fare i segretari della Commissione suddetta. Con questo articolo unico, pertanto, approvato dal Senato all'unanimità, si propone di modificare la legge nel senso di stabilire che le funzioni di segretario della Commissione, di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, siano demandate ad un impiegato con qualifica non superiore a quella di consigliere di prima classe, o di segretario capo o equiparato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Un impiegato dell'Amministrazione postelegrafonica con qualifica non superiore a quella di consigliere di I classe, o di segretario capo o equiparata, assumerà le funzioni di segretario ».

Non essendo stati presentati emendamenti e trattandosi di articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1088); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa,

al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; dei deputati Ceccherini, Preti, Romita: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; dei deputati Ceccherini, Preti, Romita: « Orario di servizio del personale impiegatizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri) »; dei deputati Amiconi, Fabbri, Francavilla: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli im-

piegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; dei deputati Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; dei deputati Ceccherini, Vizzini, Romita: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di 1ª classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di 1ª classe (carriera esecutiva) e agente di 2ª classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni »; del deputato Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; dei deputati Armato, Canestrari, Scalia Vito, Marotta Vincenzo: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta avevamo interrotto il nostro esame all'emendamento proposto dal Governo, aggiuntivo di un articolo 42-ter. Ne do lettura:

ART. 42-ter.

(Inquadramento nei ruoli della carriera ausiliaria).

Gli operai dell'amministrazione postale e telegrafica nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, e della nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono chiedere, con domande da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T ed U dell'allegato I alla legge medesima.

L'inquadramento in ciascuno dei ruoli anzidetti viene effettuato sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione che deve valutare come titoli preminenti l'anzianità complessiva di servizio ed in particolare i periodi di servizio resi con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascuna graduatoria.

L'inquadramento decorre dal 1º luglio 1961 e il collocamento in ruolo avviene, eventualmente, con riserva di anzianità nei confronti dei vincitori del concorso per titoli previsto dal precedente articolo 31.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica, e utile a pensione.

Ci sono osservazioni?

ARMATO. L'amministrazione sostiene che tutto il personale dovrebbe essere sistemato. Siccome si hanno dei dubbi, si tratterebbe soltanto di inserire « eventualmente in soprannumero ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Propongo di rinviare l'articolo aggiuntivo 42-ter e altresì l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 42-quater, anche da me presentato, del seguente tenore:

ART. 42-quater.

(Promozione ad agente di esercizio di 3ª classe o qualifica equiparata).

« Agli operai di ruolo inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 42-ter è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di 3ª classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio:

- operai di I categoria, anni 3 e mesi 6;
- operai di II categoria, anni 2 e mesi 6;
- operai di III categoria, anni 1 e mesi 6.

Negli scrutini per la promozione ad agente di esercizio di III classe o qualifica equiparata, nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 46-bis della presente legge nonché quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamato in tale articolo ».

Siccome il collega Armato ha chiesto una garanzia, evidentemente l'emendamento deve essere formulato tenendo presente che il soprannumero deve essere considerato in una norma che globalmente riguardi le carriere ausiliarie.

PRESIDENTE. Si potrebbero approvare l'articolo 42-ter e l'articolo 42-quater nel testo attuale, salva successivamente la presentazione di un emendamento contenente una disposizione transitoria. Mi pare più logico.

ARMATO. Concordo.

PRESIDENTE. Ci sono osservazioni per l'articolo 42-ter, salvo a vedere in fine, con una disposizione transitoria, di sancire il principio del soprannumero? La Commissione è d'accordo?

(Così rimane stabilito).

La V Commissione non ha dato parere sul testo dell'articolo 42-ter. Comporta oneri tale emendamento?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. L'emendamento non comporta oneri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42-ter nel testo di cui do di nuovo lettura:

ART. 42-ter.

(Inquadramento nei ruoli della carriera ausiliaria).

Gli operai dell'amministrazione postale e telegrafica nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, e della nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono chiedere, con domande da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T ed U dell'allegato I alla legge medesima.

L'inquadramento in ciascuno dei ruoli anzidetti viene effettuato sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di Amministrazione che deve valutare come titoli preminenti l'anzianità complessiva di servizio ed in particolare i periodi di servizio resi con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascuna graduatoria.

L'inquadramento decorre dal 1° luglio 1961 e il collocamento in ruolo avviene, eventualmente, con riserva di anzianità nei confronti dei vincitori del concorso per titoli previsto dal precedente articolo 31.

Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica, e utile a pensione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

L'emendamento, aggiuntivo del seguente articolo, presentato dall'onorevole Amadei, rimane pertanto assorbito:

« *Aggiungere il seguente nuovo articolo:*

ART. 45-bis.

(*Inquadramento nel ruolo del personale di manutenzione*)

« Gli operai di ruolo, compresi i vincitori del concorso bandito in applicazione delle disposizioni di cui alla nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato terzo alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di graduatoria da compilarli dal Consiglio di Amministrazione, nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

salariati di prima categoria, operaio specializzato;

salariati di seconda categoria, primo operaio;

salariati di terza categoria, operaio;

salariati di quarta categoria, aiutante operaio.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo eguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento.

I posti risultanti disponibili nella qualifica di aiutante operaio, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono conferiti, mediante concorso per titoli, riservato — per una volta soltanto — agli operai giornalieri, comunque assunti e denominati, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per la ammissione si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso del titolo di studio ».

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dagli onorevoli Amadei, Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero e Zanibelli aggiuntivo del seguente nuovo articolo:

ART. 47-bis.

(*Assegno personale*)

Gli operai giornalieri — comunque assunti e denominati — qualora ottengano la nomina in ruolo organico in applicazione della presente legge, conservano a titolo di assegno

personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nella qualifica o per promozione, l'eccedenza eventuale dell'importo della paga base goduta all'atto della nomina sull'importo dello stipendio base spettante nella nuova posizione ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono nettamente contrario a questo emendamento. Qui si dovrebbe dare agli operai giornalieri un eventuale assegno atto a coprire la differenza fra la retribuzione di cui godono attualmente e quella di cui godevano in base a un contratto di natura privatistica.

Non si spiegherebbe perché alcuni operai debbono percepire un trattamento economico diverso da quello percepito quando sono inquadrati nella stessa carriera.

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 42-*quater*, di cui dianzi è stata data lettura.

ARMATO. Presento un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « operai di prima categoria » con le altre « operai di prima e seconda categoria » e le parole « operai di seconda categoria » con le altre « operai di terza e quarta categoria ».

PRESIDENTE. Il Governo propone il rinvio dell'esame dell'articolo aggiuntivo 42-*quater*. Se non vi sono osservazioni, così potrebbe rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 43 nel testo del disegno di legge:

ART. 43.

(*Conferimento di posti disponibili nella qualifica di allievo agente tecnico*).

I posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni sono conferiti mediante concorso riservato, per una volta soltanto, agli operai permanenti o temporanei nonché agli operai giornalieri comunque assunti o denominati in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di pubblicazione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

I posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti sono conferiti agli idonei non utilmente collocati nella graduatoria del concorso ban-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

dito in applicazione del penultimo comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il rappresentante del Governo ha proposto di modificarlo come segue:

ART. 43.

(Conferimento di posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria).

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto, agli operai non di ruolo nonché agli operai giornalieri comunque assunti e denominati in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di pubblicazione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianità complessiva di servizio ed in particolare ai periodi di servizio resi con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascun concorso.

I vincitori sono nominati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961 e prendono posto dopo i dipendenti inquadrati ai sensi del precedente articolo 42-ter.

Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo provvisti, quali operai non di ruolo, di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale non pensionabile e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

Poiché non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 43 nel testo modificato dal rappresentante del Governo di cui ho dato or ora lettura.

(È approvato).

Pongo in discussione l'emendamento presentato dagli onorevoli Amadei, Armato, Canevati, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero,

Zanibelli, aggiuntivo del seguente articolo 47-bis:

ART. 47-bis.

(Assegno personale).

Gli operai giornalieri — comunque assunti e denominati — qualora ottengano la nomina in ruolo organico in applicazione della presente legge, conservano a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nella qualifica o per promozione, l'eccedenza eventuale dell'importo della paga base goduta all'atto della nomina sull'importo dello stipendio base spettante nella nuova posizione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si dichiara contrario a tale emendamento.

FABBRI. Mi pare che lo spirito sia questo: intanto non è colpa degli operai se hanno un contratto differente. È l'amministrazione stessa che ha voluto creare dei contratti differenti tra tutti gli operai. È chiaro, quindi, che sia normale la richiesta che, entrando in ruolo, non venga a diminuire o ad essere detratto quanto era percepibile in qualità di operaio in base a dei contratti privati.

ARMATO. Qui non c'è onere. Non è un assegno personale: è un emendamento inteso ad evitare che questo personale appena entrato in ruolo ci rimetta.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ripeto che siamo energicamente contrari a questo emendamento, non soltanto per il contenuto economico, che probabilmente non ci sarà, ma per il principio in sé.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni rimane stabilito il rinvio dell'esame dell'articolo 47-bis.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 44 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

ART. 44.

(Esonero dal servizio di recapito dei telegrammi).

« Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente di esercizio di seconda classe non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10 ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

ART. 45.

(Riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria)

« Nei primi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'aliquota di posti può essere riservata agli operai giornalieri — comunque assunti e denominati — in servizio alla data di pubblicazione dei relativi bandi ed in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione di quello della età ».

F'ABBRI. Mi pare che abbiamo già espresso il nostro parere perché fosse aggiunta per lo meno una aliquota di posti per i figli dei postelegrafonici. Ora vedo che questa aliquota non risulta.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. C'è un'altra norma a questo riguardo che riserva di dare una aliquota del 20 per cento in tutti i concorsi.

PRESIDENTE. La I Commissione ha fatto la stessa proposta già accolta dalla nostra Commissione per l'articolo 33: sopprimere la parola: « assunti », nella dizione: « assunti e denominati ».

Pongo in votazione l'articolo 45 fino alla parola: « comunque ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione della parola: « assunti », come già fatto per l'articolo 33.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 45 nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 45 rimane pertanto così formulato:

(Riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria).

« Nei primi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'aliquota di posti può essere riservata agli operai giornalieri — comunque denomi-

nati — in servizio alla data di pubblicazione dei relativi bandi ed in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione di quello della età ».

C'è un emendamento dell'onorevole Canestrari aggiuntivo del seguente articolo:

ART. 50-1.

(Collocamento nella carriera di concetto di personale in particolari condizioni).

« Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile, ovvero dei direttori e ispettori di ragioneria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:

a) gli impiegati appartenenti al ruolo dei capi d'ufficio di cui alla tabella L allegata alla presente legge, che abbiano conseguito la promozione a capo ufficio quali vincitori dei concorsi di merito distinto banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa, i quali tutti abbiano disimpegnato lodevolmente e ininterrottamente negli ultimi tre anni funzioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 37, primo comma, della legge medesima;

b) gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera esecutiva dei capi d'ufficio di cui alla tabella L allegata alla presente legge, cheentino un'anzianità effettiva di servizio di ruolo non inferiore agli anni 15 purché abbiano disimpegnato lodevolmente e ininterrottamente nell'ultimo quinquennio una delle seguenti mansioni:

vice economo centrale;
 economo provinciale;
 capo di ragioneria provinciale;
 capo di sezione in ragioneria provinciale direzione di prima classe;
 capo della segreteria in direzioni provinciali;
 capo linea del movimento postale;
 capo della segreteria in circoli delle costruzioni;
 cassiere o controllore capo in sede di direzioni provinciali;
 direttore sottocentro automezzi.

Il collocamento suddetto, che ha valore di promozione, si effettua su domanda degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria, ovvero in quella di primo

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

segretario per gli impiegati provenienti dalla qualifica di capo ufficio superiore e nella qualifica di segretario negli altri casi, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica acquisita.

In relazione al suddetto collocamento saranno soppressi, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dei capi di ufficio, di cui alla citata tabella L, tanti posti quanti saranno gli impiegati che beneficeranno delle norme di cui ai precedenti commi e contemporaneamente saranno in proporzione portati in aumento nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, ed in quello di direttori e ispettori di ragioneria, altrettanti posti distribuendoli nelle diverse qualifiche di ciascun ruolo secondo l'attuale proporzione, a partire dalla qualifica in cui gli interessati vengono inquadrati ».

CANESTRARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Canestrari dichiara di ritirare l'emendamento.

Do lettura dell'emendamento presentato dal Governo aggiuntivo dell'articolo 45-bis:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo.

ART. 45-bis.

(Inquadramento nel ruolo del personale di manutenzione).

« Gli operai di ruolo, compresi i vincitori del concorso bandito in applicazione delle disposizioni di cui alla nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato terzo alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di graduatoria da compilarli dal consiglio di amministrazione, nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

salariati di prima categoria, operaio specializzato;

salariati di seconda categoria, primo operaio;

salariati di terza categoria, operaio.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo eguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento ».

Questo articolo non comporta oneri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Anzi comporta economie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 45-bis.

(È approvato).

L'articolo 45-bis, in sede di coordinamento è bene sia collocato in fondo. Se non ci sono osservazioni potrebbe così rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 45-ter presentato dal Governo:

ART. 45-ter.

(Inquadramento del personale dell'Africa italiana).

« Il personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni è inquadrato nella carriera e qualifica corrispondente a quella rivestita conservando ad ogni effetto le anzianità acquisite. Il personale predetto è collocato nei ruoli delle varie carriere dopo l'ultimo iscritto alla data da cui decorre l'inquadramento ».

Comporta oneri ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. No.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 45-ter.

(È approvato).

Anche per questo articolo 45-ter, vale quello che ho detto per l'articolo 45-bis, e cioè che in sede di coordinamento dovrebbe andare alla fine del testo del progetto di legge, come norma transitoria. Se non vi sono osservazioni, così potrebbe rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 46:

ART. 46.

(Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119).

« Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezion fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle allegate alla citata legge n. 119.

La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alle tabelle *N*, *O* e *P* dell'allegato I ed alla tabella *A* dell'allegato III alla legge medesima.

Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati né la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo ».

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. In base agli accordi già presi in precedenza, rinviemo ad altra seduta l'esame dell'articolo 46, così come è stato rinviato l'esame di tutti gli articoli nei quali vi è il parere difforme della I Commissione.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 46-bis presentato dal Governo:

(Modifiche all'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119).

« L'espressione " per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge " di cui al pri-

mo comma dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituita dalla seguente: " sino al 31 dicembre 1961 " ».

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Per gli stessi motivi di cui all'articolo 46, rinviemo anche l'esame dell'articolo 46-bis.

Do lettura dell'articolo 47:

(Elezioni dei rappresentanti in seno ad organi collegiali).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni paritetiche provinciali ed alle Commissioni per gli Uffici locali.

Nella prima attuazione della presente legge saranno indette nuove elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

Le prime elezioni, comprese quelle di cui al precedente comma, saranno effettuate entro 90 giorni dalla data dei decreti previsti dal primo comma.

Il mandato dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni paritetiche provinciali ed alle Commissioni per gli Uffici locali ha inizio per tutti dalla stessa data.

La funzione di rappresentante del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di uno degli organi collegiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in seno a due o più degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.

Fino alla nomina dei rappresentanti con l'osservanza delle disposizioni della presente legge, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il primo comma dell'articolo 47 è collegato alle Commissioni. Sarebbe opportuno il rinvio dell'esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, potrebbe rimanere stabilito il rinvio dell'esame dell'articolo 47.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 47-bis presentato dal rappresentante del Governo:

(Conferimento di posti di ufficiale nell'Albo nazionale).

« I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1963 saranno conferiti mediante concorso per titoli ed esami riservato agli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici locali in servizio al 1° gennaio 1961.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

Gli idonei del concorso previsto dal presente articolo sono collocati nell'Albo nazionale degli ufficiali, in relazione alle disponibilità dei posti, semestralmente e secondo l'ordine di graduatoria ».

CANESTRARI. Vorrei proporre degli emendamenti all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Anzitutto proporrei di sopprimere, al primo comma, le parole « ad esami » e di sostituire le parole « in servizio al 1° gennaio 1961 », con le altre « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poi propongo di aggiungere all'ultimo comma il seguente:

« Dopo la sistemazione dei giornalieri, i posti del suddetto triennio che rimanessero eventualmente non conferiti saranno assegnati agli idonei del concorso a 1.700 posti di ufficiali dell'Albo nazionale seguendo sempre l'ordine della graduatoria ».

FABBRI. In linea di massima sono favorevole.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'emendamento dell'onorevole Canestrari, al primo comma dell'articolo 47-bis, tendente a sopprimere le parole « ad esami », mira a prevedere un inquadramento per gli ufficiali giornalieri eguale a quello previsto per gli operai giornalieri.

L'ultimo comma aggiuntivo dell'onorevole Canestrari mira a conferire gli eventuali posti che si rendessero disponibili ai vincitori del concorso a 1.700 posti di ufficiale.

Con l'emendamento Canestrari si va oltre questo numero di posti, per tutti quegli altri che eventualmente nel triennio si rendessero disponibili.

FABBRI. È una promessa dell'Amministrazione, fatta proprio da lei.

PRESIDENTE. Questa norma per il concorso dei 1700 rimane fino ad esaurimento dei posti ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. No, fino al 1963.

Per quanto riguarda la seconda parte del primo comma dell'articolo 47-bis, sono d'accordo nel sostituire le parole: « in servizio al 1° gennaio 1961 », con le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ». Questo perché vi sono poche unità — una sessantina in tutto — che avevano precedenti penali i quali sono stati risolti con la presentazione di documenti, e che hanno ripreso il servizio dopo il 1° gennaio 1961.

PRESIDENTE. All'articolo 47-bis, di cui è stata data lettura, sono stati presentati un emendamento soppressivo al primo comma, un emendamento sostitutivo sempre al primo comma, e un emendamento aggiuntivo, che diventerebbe pertanto il quarto comma.

Pongo in votazione l'articolo 47-bis fino alla parola « titoli ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione delle parole « ed esami ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 47-bis fino alla parola « servizio ».

(È approvato).

L'onorevole Canestrari propone di sostituire alle parole: « al 1° gennaio 1961 », le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 47-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 47-bis.

(È approvato).

L'onorevole Canestrari propone di aggiungere il seguente emendamento, che diventerebbe pertanto il quarto comma:

« Dopo la sistemazione dei giornalieri, i posti del suddetto triennio che rimanessero eventualmente non conferiti saranno assegnati agli idonei del concorso a 1700 posti ufficiali dell'Albo nazionale seguendo sempre l'ordine di graduatoria ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

FRUNZIO. Questo concorso quando è stato bandito?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È stato bandito nel febbraio 1959 ed è ancora in fase di espletamento. La graduatoria di merito è stata terminata, ma la si deve completare perché si è dovuto richiedere la necessaria documentazione per oltre 16 mila idonei.

Le graduatorie potranno essere pronte fra due mesi, ma la registrazione di esse richiederà molto tempo.

Pertanto il Ministero delle poste, per evitare di assumere ulteriore personale straordinario, che poi non avrebbe saputo come sistemare, ha provveduto a chiamare in servizio, secondo la necessità e al di sotto delle esigenze tabellari, quelli che nella graduatoria di merito si trovavano in testa.

BOGONI. Ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Canestrari debba essere accettato, perché è interesse dell'amministrazione risparmiare tempo e denaro. Noi sappiamo che ogni concorso richiede degli anni, e sappiamo pure che questi ragazzi sono stati dichiarati idonei tutti quanti, soltanto che oggi i posti non ci sono, ma ci saranno certamente. Ora, se faremo un altro concorso, saranno gli stessi che si presenteranno. Facilitiamo pertanto coloro che hanno fatto il concorso: nel loro interesse e nell'interesse dell'amministrazione.

ARMATO. La sua osservazione è suggestiva e giusta, però in linea pratica un concorso bandito nel 1959 arriverà, in tutte le sue fasi, alla fine del 1961 e quindi un nuovo concorso certamente offrirà tempo e possibilità di occupare le nuove leve, tenuto poi conto anche del fatto che, con questo emendamento, si arriverà a sistemare solo un terzo degli idonei di questo concorso, in quanto la maggior parte dei posti sono stati assorbiti da quelli assunti come operai giornalieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Canestrari di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 47-bis, quale risulta emendato, di cui do lettura:

(*Conferimento di posti di ufficiale nell'Albo nazionale*).

« I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1963 saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato agli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici

locali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Gli idonei del concorso previsto dal presente articolo sono collocati nell'Albo nazionale degli ufficiali, in relazione alle disponibilità dei posti, semestralmente e secondo l'ordine di graduatoria.

Dopo la sistemazione dei giornalieri, i posti del suddetto triennio, che rimanessero eventualmente non conferiti, saranno assegnati agli idonei del concorso a 1700 posti ufficiali dell'Albo nazionale seguendo sempre l'ordine della graduatoria ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

(*Applicabilità*).

« Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'amministrazione delle poste e telecomunicazioni è una branca del nostro Ministero.

PRESIDENTE. Ritengo che l'articolo 48 sia pleonastico, comunque vi è un parere contrario da parte della I Commissione (Affari costituzionali), e pertanto rinvio l'esame di questo articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò subito in votazione:

(*Corrispondenza tabelle organiche*).

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1958, n. 119, e nella presente legge, la corrispondenza delle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilita dal quadro di cui all'allegato III alla presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 50:

(*Copertura della spesa*).

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1960, n. 564, e del decreto ministeriale 28

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

maggio 1960, recanti modifiche ad alcune voci della tariffe postali ».

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 50.

(È approvato).

È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo dagli onorevoli Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli.

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50/16.

(Pubblicità degli atti relativi agli scrutini di promozione).

Entro trenta giorni dalla data di effettuazione di ogni scrutinio di promozione, di tutte le carriere, all'amministrazione è fatto obbligo di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* i relativi quaderni di scrutinio con l'indicazione a fianco di ciascun scrutinato della posizione di ruolo occupata nella qualifica di provenienza.

ARMATO. Questo emendamento è semplice. Anzitutto mira a dare una certa applicazione all'articolo 169 del testo unico.

Questa norma prevede la pubblicità degli atti di scrutinio di promozione. L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con provvedimento interno, ha previsto che gli interessati possono entrare in possesso degli atti riguardanti le operazioni di scrutinio e di promozione, ma a pagamento. Però il pagamento è stato fatto in maniera tale, per cui il costo degli atti è inversamente proporzionale al grado dell'interessato: per cui il direttore generale ha un costo di 200 lire, mentre per gli operai il costo è di 400 o 500 mila lire.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che la disposizione potrebbe anche essere in contrasto con il diritto a quella riservatezza a cui uno può tenere. Che il dipendente possa chiedere il quaderno di scrutinio è legittimo, ma ci può essere qualcuno che non viene promosso per fatti che desidera non siano conosciuti e che noi, invece, con la pubblicazione dei quaderni di scrutinio sul *Bollettino Ufficiale*, porteremmo a conoscenza dell'immensa famiglia dei postelegrafonici, senza che l'interessato lo abbia desiderato.

Se l'interessato chiede il quaderno di scrutinio, gli viene dato, e tutto rimane riservato. Se invece noi procediamo alla pubblicazione di tutti i quaderni di scrutinio, non c'è dub-

bio che ci può essere Tizio o Caio che può veder compromessa la sua reputazione da quella pubblicazione, senza che l'avesse desiderata o ne avesse data la facoltà.

Io vorrei poi accennare al costo di tale pubblicazione: si finisce per dare all'amministrazione il peso di una pubblicazione che per l'80 o il 90 per cento è perfettamente inutile.

ARMATO. Ogni scrutinato ha diritto ad avere copia dei quaderni di scrutinio.

Questa norma, in effetti, si dimostra inoperante nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, non per la categoria dei direttori o impiegati di concetto, ma si dimostra inoperante nei confronti del grosso personale di terza categoria di gruppo C. Secondo un conteggio stabilito nell'interno dell'amministrazione, la pubblicazione dell'atto per gli interessati di queste ultime categorie viene a costare 400 o 500 mila lire. È assurdo che un portalettore debba spendere 400 mila lire per vedere perché non è stato promosso, mentre il direttore generale che presenta domanda per avere il quaderno di scrutinio paga soltanto duecento lire.

SAMMARTINO, *Relatore*. Io sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Armato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io vorrei fare una precisazione.

Nell'emendamento proposto dall'onorevole Armato concorre un argomento che mi pare fondamentale: la pubblicità degli atti relativi agli scrutini è regolata da una legge generale e la questione costo è un elemento marginale che evidentemente non può essere considerato da una Commissione in sede legislativa.

In secondo luogo quello che ha detto il collega Armato non è giustificato, perché oggi si sa benissimo che tutta la materia degli scrutini e di promozione ha una pubblicità grandiosa. Prova ne sia che nelle commissioni del Consiglio e nelle sottocommissioni del Consiglio che devono provvedere agli scrutini, la metà circa dei componenti è formata da sindacalisti cioè da rappresentanti del personale, i quali sono in possesso di tutti i documenti dell'ufficio, anche i più riservati; di conseguenza per ogni scrutinio sono in possesso degli elementi più minuti. Onde, naturalmente, la stragrande maggioranza del personale, che è inquadrata nei sindacati, ha la possibilità di avere tutti i chiarimenti anche attraverso quelli che sono i rappresentanti sindacali.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

C'è da aggiungere che noi non faremo mai nessuna difficoltà a fare esaminare gli atti a chi ne abbia interesse, naturalmente purché si tratti di interesse apprezzabile.

Aggiungo che la pubblicazione generale di tutti i quaderni di scrutini di promozione, comporterebbe una spesa rilevante, non per l'Amministrazione delle poste, ma per l'Amministrazione dello Stato.

Aggiungo che pubblicando tutti gli elementi degli scrutini, noi investiremmo, come l'onorevole Presidente ha osservato, un intero personale e io non so come possa essere utile e gradito. In sede di scrutinio si esaminano tante cose di estrema delicatezza, materia d'onore, incidenti che uno ha potuto avere nella sua carriera: una materia delicatissima che entra nella sfera più intima della vita di una persona.

Aggiungo infine che il costo di 400 o 500 mila lire, non è affatto vero. Il collega Armato è immaginoso, in questa materia.

Ritengo, pertanto, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista della spesa, che le ragioni adottate dall'onorevole Armato non sussistano.

Questo è un problema di ordine generale che non riguarda le iniziative del personale statale e non può trovare una soluzione che in una legge che regoli tutti i rapporti del pubblico impiego.

ARMATO. Non pensavo che questo emendamento comportasse tante discussioni tra cui il probabile rinvio alla I Commissione (Affari costituzionali).

Si tratta di un argomento di carattere generale, non di andare a dire « all'inclito e al colto » tutto ciò che i dipendenti fanno e non fanno. Si tratta di rendere pubblici degli atti che possono essere già di per sé pubblici, in modo che ci possano essere delle remore vevolevoli per tutti in ordine al conferimento del punteggio.

Qualora la Commissione ritenga che un emendamento del genere debba essere inviato alla I Commissione, io lo ritiro senz'altro, riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Armato ha dichiarato con ciò di ritirare il proprio emendamento, dato che il rinvio del medesimo all'esame della I Commissione per il relativo parere sarebbe necessario qualora esso fosse mantenuto.

Rinvio ad altra seduta l'esame dell'emendamento presentato dal Governo e aggiuntivo di un nuovo articolo 50-*bis*, sul quale la

I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario.

Passiamo all'emendamento presentato dal Governo aggiuntivo dell'articolo 50-*ter*, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione, tenendo presente che esso non comporta oneri finanziari e pertanto non richiede il parere della V Commissione. Do lettura dell'articolo 50-*ter*:

ART. 50-*ter*.

(*Proroga disposizioni concernenti il titolo di studio*).

Per il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, sino alla data del 30 settembre 1967, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per il conferimento di posti di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia, di ricevitore e portalettere, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sui titoli di studio prescritti per il conferimento delle ricevitorie e dei posti di agenzia rurali.

La disposizione di cui al precedente comma si applica nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo 17 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, primo comma, lettera c), del decreto presidenziale medesimo, modificato dalla legge n. 120 succitata.

(*E approvato*).

Passiamo all'emendamento presentato dal Governo aggiuntivo dell'articolo 50-*quater*, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione, dopo averne dato lettura:

(*Elevazione del limite massimo di età*).

« Sino al 30 settembre 1967 il limite massimo di età per partecipare ai concorsi a posti di ricevitore o di portalettere, banditi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 120 del 27 febbraio 1958, è elevato ad anni 45 per coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso prestino servizio da almeno un anno presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie ovvero che abbiano da almeno un anno la nomina a sostituto ricevitore o sosti-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

tuto portalettere, o procaccia postale con obbligazione personale, o incaricato in base a contratto di diritto privato del recapito dei telegrammi e degli espressi ».

(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Faccio presente che se saranno apportati ad esse emendamenti, dovrà essere sentito il parere della V Commissione.

Do lettura della tabella A allegata al disegno di legge:

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 900 (a) | Direttore generale di amministrazione | 1 |
| 900 (a) | Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni | 1 |
| 900 | Direttore centrale | 20 |

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che viene estesa all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

Do lettura della tabella A, quale è stata modificata successivamente dal Governo:

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 900 (a) | Direttore generale di amministrazione | 1 |
| 900 (a) | Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni | 1 |
| 900 | Direttore centrale | 24 (b) |

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che viene estesa all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(b) Di cui quattro per la dirigenza di direzioni provinciali aventi sede in città con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

L'esame della tabella A deve essere rinviato ad altra seduta giacché la I Commissione (affari costituzionali) reputa debba ridursi da 24 a 20 il numero dei posti previsti in tabella per i direttori centrali.

Do lettura della tabella originaria B:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 670 | Ispettore generale | 47 |
| 500 | Direttore di divisione | 180 |
| 402 | Direttore di sezione | 230 |
| 340 | Consigliere di 1ª classe | } 827 |
| 284 | Consigliere di 2ª classe | |
| 240 | Consigliere di 3ª classe | |
| | | <u>1.284</u> |

Do lettura della tabella B successivamente proposta dal Governo:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 670 | Ispettore generale | 47 |
| 500 | Direttore di divisione | 180 |
| 402 | Direttore di sezione | 260 |
| 340 | Consigliere di 1ª classe | } 790 |
| 284 | Consigliere di 2ª classe | |
| 240 | Consigliere di 3ª classe | |
| | | <u>1.277</u> |

Pongo in votazione il nuovo testo della tabella B, proposto dal Governo, con l'intesa che tale votazione di massima è subordinata al parere che esprimerà al riguardo la V Commissione (Bilancio).

(È approvata).

Do lettura della tabella C:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 370 | Ispettore generale | 13 |
| 500 | Direttore di divisione | 34 |
| 402 | Direttore di sezione | 50 |
| 340 | Consigliere di 1ª classe | } 113 |
| 284 | Consigliere di 2ª classe | |
| | | <u>210</u> |

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Vi è un emendamento proposto dagli onorevoli Armato, Canestrari, Frunzio che sostituisce la tabella C con la seguente:

« Sostituire la tabella C con la seguente:

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 670 | Ispettore generale | 18 |
| 500 | Direttore di divisione | 34 |
| 402 | Direttore di sezione | 50 |
| 340 | Consigliere di 1 ^a classe | 108 |
| 284 | Consigliere di 2 ^a classe | |
| | | 210 |

ARMATO. Ritiro l'emendamento, a nome anche degli altri proponenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella C, nel testo originario.

(È approvata).

Do lettura della tabella D:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 670 | Ispettore generale | 5 |
| 500 | Direttore di divisione | 15 |
| 402 | Direttore di sezione | 23 |
| 340 | Consigliere di 1 ^a classe | 62 |
| 284 | Consigliere di 2 ^a classe | |
| | | 105 |

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione la tabella D.

(È approvata).

Do lettura della tabella E:

Ruolo della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 670 | Ispettore generale | 1 |
| 500 | Direttore di divisione | 4 |
| 402 | Direttore di sezione | 6 |
| 340 | Consigliere di 1 ^a classe | 18 |
| 284 | Consigliere di 2 ^a classe | |
| | | 29 |

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione la tabella E.

(È approvata).

Do lettura della tabella F:

Ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 500 | Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria | 120 |
| 402 (a) | Direttore capo e ispettore capo di ragioneria | 350 |
| 340 (a) | Direttore principale e ispettore di ragioneria | 530 |
| | | 1.000 |

(a) Viene concessa con le modalità dell'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione del 50 per cento dell'importo del premio di maggiore produzione relativo alle qualifiche.

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione la tabella F, fatta eccezione della nota allegata il cui esame deve essere rinviato per collegamento con articoli del disegno di legge non ancora approvati.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Passiamo alla tabella *G*. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 500 | Segretario capo | 20 |
| 402 | Segretario principale | 72 |
| 340 (a) | Primo segretario | 233 |
| 284 | Segretario | 1.150 |
| 240 | Segretario aggiunto | 1.180 |
| 211 | Vice segretario | |
| | | 2.655 |

(a) Nella qualifica di primo segretario è lasciato scoperto un numero di posti corrispondente a quello degli impiegati in soprannumero nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria, tabella *F*, fino al totale riassorbimento del soprannumero stesso.

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione la tabella *G*, fatta eccezione della nota allegata il cui esame deve essere rinviato per collegamento con articoli del disegno di legge non ancora approvati.

(*E approvata*).

Passiamo alla tabella *H* che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

Ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 500 | Perito capo | 31 |
| 402 | Perito principale | 62 |
| 340 | Primo perito | 124 |
| 284 | Perito | 150 |
| 240 | Perito aggiunto | 193 |
| 211 | Vice perito | |
| | | 560 |

(*E approvata*).

Passiamo alla tabella *H* che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

Ruolo organico della carriera di concetto dei geometri.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 500 | Geometra capo | 29 |
| 402 | Geometra principale | 58 |
| 340 | Primo geometra | 116 |
| 284 | Geometra | 135 |
| 240 | Geometra aggiunto | 192 |
| 211 | Vice geometra | |
| | | 530 |

(*E approvata*).

Passiamo alla tabella *L*. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera esecutiva dei capi di ufficio.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 | Numero dei posti dal 1° luglio 1961 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 357 | Capo ufficio superiore | 780 | 840 |
| 284 (a) | Capo ufficio principale | 1.170 | 1.250 |
| | | 1.950 | 2.090 |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

L'onorevole Armato propone che i posti siano ridotti da 1950 complessivamente a 1850 per la decorrenza 1° luglio 1960 e che lo stesso numero di 2090 posti sia mantenuto per la decorrenza 1° luglio 1961. Però propone un ruolo promiscuo.

Se non ci sono osservazioni, proporrei di rinviare l'esame della tabella *L*.

(*Così rimane stabilito*).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Passiamo alla tabella M. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | dal 1° luglio 1960 | dal 1° luglio 1961 |
| 345 | Capo ufficio di 1ª classe | 1.140 | 1.370 |
| 284 | Capo ufficio | 2.500 | 2.750 |
| 240 | Ufficiale di 1ª classe | 5.000 | 5.500 |
| 211 | Ufficiale di 2ª classe | 12.850 | 13.525 |
| 193 | Ufficiale di 3ª classe | | |
| | | <u>21.490</u> | <u>23.145</u> |

Se non ci sono osservazioni può rimanere stabilito di rinviare l'esame anche di questa tabella.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla tabella N. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | dal 1° luglio 1960 | dal 1° luglio 1961 |
| 357 | Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1ª classe | | 30 |
| 284 (a) | Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista | | 80 |
| 240 | Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 1ª classe | | 80 |
| 211 | Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 2ª classe | | 80 |
| 193 | Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 3ª classe | | |
| | | | <u>270</u> |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

Il rappresentante del Governo ha presentato successivamente la seguente nuova tabella N:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | dal 1° luglio 1960 | dal 1° luglio 1961 |
| 357 | Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1ª classe | | 30 |
| 284 (a) | Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista | | 80 |
| 240 | Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 1ª classe | | 160 |
| 211 | Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 2ª classe | | |
| 193 | Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 3ª classe | | |
| | | | <u>270</u> |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

Pongo in votazione la tabella N nel nuovo testo proposto dal Governo, fatta eccezione della nota allegata il cui esame viene rinviato perché bisogna evidentemente modificare la dizione in armonia con l'articolo 14 che abbiamo approvato.

(È approvata).

Do lettura della tabella O:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti | |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | dal 1° luglio 1960 | dal 1° luglio 1961 |
| 357 | Capo tecnico di 1ª classe | | 60 |
| 284 (a) | Capo tecnico | | 120 |
| 240 | Ufficiale tecnico di 1ª classe | | 200 |
| 211 | Ufficiale tecnico di 2ª classe | | 295 |
| 193 | Ufficiale tecnico di 3ª classe | | |
| | | | <u>675</u> |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Il Governo ha presentato successivamente la seguente nuova tabella O:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 357 | Capo tecnico di 1ª classe | 60 |
| 284 (a) | Capo tecnico | 120 |
| 240 | Ufficiale tecnico di 1ª classe | } 495 |
| 211 | Ufficiale tecnico di 2ª classe | |
| 193 | Ufficiale tecnico di 3ª classe | |
| | | 675 |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione la tabella O nel nuovo testo presentato dal Governo, fatta eccezione dell'allegata nota il cui esame viene rinviato ad altra seduta.

(È approvata).

Do lettura della tabella P:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 357 | Capo officina di 1ª classe | 5 |
| 284 (a) | Capo officina | 10 |
| 240 | Ufficiale meccanico di 1ª classe | 15 |
| 211 | Ufficiale meccanico di 2ª classe | } 24 |
| 193 | Ufficiale meccanico di 3ª classe | |
| | | 54 |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

Il rappresentante del Governo ha presentato successivamente la seguente nuova tabella P:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 357 | Capo officina di 1ª classe | 5 |
| 284 (a) | Capo officina | 10 |
| 240 | Ufficiale meccanico di 1ª classe | } 39 |
| 211 | Ufficiale meccanico di 2ª classe | |
| 193 | Ufficiale meccanico di 3ª classe | |
| | | 54 |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

C'è un emendamento degli onorevoli Fabbrì, Francavilla, Bogoni e Calvaresi sostitutivo dell'intera tabella P:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine di posta pneumatica ed automezzi.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 357 | Capo tecnico di 1ª classe | 7 |
| 284 | Capo tecnico | 15 |
| 240 | Ufficiale tecnico di 1ª classe | } 153 |
| 211 | Ufficiale tecnico di 2ª classe | |
| 193 | Ufficiale tecnico di 3ª classe | |
| | | 175 |

Nota. — Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili ad Ufficiale tecnico di 3ª classe vengono conferiti, mediante concorso per titoli, al personale comunque assunto e denominato, ivi compresi gli operai giornalieri o a contratto di diritto privato, con almeno 180 giorni di servizio effettivo nelle mansioni del ruolo. Per il predetto concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal titolo di studio.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

L'onorevole Fabbri insiste ?

FABBRI. Sì.

SAMMARTINO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Fabbri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Fabbri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fabbri e altri sostitutivo della tabella P, fatta eccezione della nota allegata sia alla tabella P che alla tabella P-1 il cui esame viene rinviato ad altra seduta. Naturalmente la votazione di massima è subordinata al parere che su tale emendamento dovranno esprimere la I e la V Commissione.

(È approvata).

Do lettura della tabella Q:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 357 | Assistente capo di 1ª classe e disegnatore capo di 1ª classe | 30 |
| 284 (a) | Assistente capo e disegnatore capo | 60 |
| 240 | Assistente di 1ª classe e disegnatore di 1ª classe | 90 |
| 211 | Assistente di 2ª classe e disegnatore di 2ª classe | 120 |
| 193 | Assistente di 3ª classe e disegnatore di 3ª classe | |
| | | 300 |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

Il Governo ha presentato successivamente la seguente nuova tabella Q:

Ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 357 | Assistente capo di 1ª classe e disegnatore capo di 1ª classe | 30 |
| 284 (a) | Assistente capo e disegnatore capo | 60 |
| 240 | Assistente di 1ª classe e disegnatore di 1ª classe | 210 |
| 211 | Assistente di 2ª classe e disegnatore di 2ª classe | |
| 193 | Assistente di 3ª classe e disegnatore di 3ª classe | |
| | | 300 |

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

Pongo in votazione la tabella Q nel testo emendato dal Governo, fatta eccezione della nota il cui esame viene rinviato ad altra seduta.

(È approvata).

Passiamo alla tabella R che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 271 | Archivista capo | 75 |
| 229 | Primo archivista | 264 |
| 202 | Archivista | 345 |
| 180 | Applicato | 516 |
| 157 | Applicato aggiunto | |
| | | 1.200 |

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Passiamo alla tabella S. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 | Numero dei posti dal 1° luglio 1961 |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 238 | Agente di esercizio superiore | 1.730 | 1.920 |
| 210 | Agente di esercizio di 1ª classe | 5.400 | 5.800 |
| 190 | Agente di esercizio di 2ª classe | 8.000 | 8.600 |
| 170 | Agente di esercizio di 3ª classe | 13.550 | 14.180 |
| 150 | Fattorino | | |
| | | <u>28.680</u> | <u>30.500</u> |

Il Governo propone di emendare la tabella S come segue:

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 | Numero dei posti dal 1° luglio 1961 |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 238 | Agente di esercizio superiore | 1.730 | 1.945 |
| 210 | Agente di esercizio di 1ª classe | 5.400 | 5.876 |
| 190 | Agente di esercizio di 2ª classe | 21.550 | 23.079 |
| 170 | Agente di esercizio di 3ª classe | | |
| 150 | Fattorino | | |
| | | <u>28.680</u> | <u>30.900</u> |

Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione la tabella S nel nuovo testo governativo subordinatamente al parere che dovrà essere espresso da parte della V Commissione (Bilancio).

(È approvata).

Passiamo alla tabella T. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 238 | Agente tecnico superiore | 300 |
| 210 | Agente tecnico di 1ª classe | 850 |
| 190 | Agente tecnico di 2ª classe | 1.200 |
| 170 | Agente tecnico di 3ª classe | 2.150 |
| 150 | Allievo agente tecnico | |
| | | <u>4.500</u> |

Il Governo propone di emendare la tabella T come segue:

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 238 | Agente tecnico superiore | 419 |
| 210 | Agente tecnico di 1ª classe | 1.190 |
| 190 | Agente tecnico di 2ª classe | 4.691 |
| 170 | Agente tecnico di 3ª classe | |
| 150 | Allievo agente tecnico | |
| | | <u>6.300</u> |

Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione la tabella T nel nuovo testo governativo subordinatamente al parere che dovrà essere espresso da parte della V Commissione (Bilancio).

(È approvata).

Passiamo alla tabella U. Ne do lettura:

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 238 | Agente tecnico superiore | 130 |
| 210 | Agente tecnico di 1ª classe | 370 |
| 190 | Agente tecnico di 2ª classe | 550 |
| 170 | Agente tecnico di 3ª classe | 950 |
| 150 | Allievo agente tecnico | |
| | | <u>2.000</u> |

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

Il Governo propone di emendare la tabella U come segue:

Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 238 | Agente tecnico superiore | 163 |
| 210 | Agente tecnico di 1ª classe | 462 |
| 190 | Agente tecnico di 2ª classe | |
| 170 | Agente tecnico di 3ª classe | |
| 150 | Allievo agente tecnico | 1.875 |
| | | 2.500 |

Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione la tabella U nel nuovo testo governativo, subordinatamente al parere che dovrà essere espresso da parte della V Commissione (Bilancio).

(È approvata).

C'è una proposta di tabella aggiuntiva degli onorevoli Bogoni, Schiano, Concas, Ricca e Fabbri. Ne do lettura:

« Aggiungere la seguente tabella U-bis:

Ruolo organico della carriera del personale di manutenzione.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 238 | Operaio capo | 250 |
| 210 | Operaio specializzato | 650 |
| 190 | Primo operaio | |
| 170 | Operaio | |
| 150 | Aiutante operaio | 3.100 |
| | | 4.000 |

Onorevole Bogoni, insiste?

BOGONI. Questo emendamento in realtà si collega con l'allegato II concernente la pianta organica degli operai, che deve essere ancora esaminato.

ARMATO. Ormai la carriera del personale di manutenzione non esiste più. Si è trovato il ripiego di inquadrare il personale della carriera di manutenzione nelle carriere normali.

BOGONI. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Bogoni, la pregherei di esaminare la tabella U: i coefficienti sono quelli stessi che ella ha presentato.

Ella vorrebbe porre il problema del coefficiente alla tabella dei mestieri vari?

BOGONI. Sì.

PRESIDENTE. Allora ella ritira il presente emendamento e si riserva di ripresentarlo in sede d'esame dell'allegato II?

BOGONI. D'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura della tabella V:

Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 180 | Commesso capo | 1 |
| 173 | Commesso | 89 |
| 159 | Usciere capo | 510 |
| 151 | Usciere | |
| 142 | Inserviente | 900 |
| | | 1.500 |

COLASANTO. Su 110 posti uno solo arriva al grado massimo. Portiamo almeno a 10 il numero dei posti del grado massimo. Si potrebbe fare: commesso capo da 1 a 10; commesso da 89 a 140, usciere capo da 510 a 400, usciere e inserviente 550.

PRESIDENTE. Presenti un emendamento formale al riguardo.

Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Colasanto.

Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera.

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti dal 1° luglio 1960 |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 180 | Commesso capo | 10 |
| 173 | Commesso | 140 |
| 159 | Usciere capo | 400 |
| 151 | Usciere | |
| 142 | Inserviente | 550 |
| | | 1.100 |

SAMMARTINO, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio rilevare che si tratta di una carriera tipicamente bu-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

rocratica e quindi essa è dimensionata nei ruoli dell'amministrazione delle poste, né più né meno che come nelle altre amministrazioni dello stato. La situazione dei nostri uscieri è quella degli uscieri di tutte le altre amministrazioni.

Per questa ragione io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto sostitutivo della tabella V di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'allegato II.

Pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Mestieri vari:

| | |
|--------------------------------------------|--------------|
| Capi operai (Coefficiente 193) | 65 |
| I Categoria (Coefficiente 167) | 250 |
| II Categoria (Coefficiente 157) | 420 |
| III Categoria (Coefficiente 151) | 1.200 |
| IV Categoria (Coefficiente 148) | 1.000 |
| Totale | <u>2.935</u> |

Il rappresentante del Governo ha proposto di modificarlo come segue:

Pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Mestieri vari:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Capi operai (Coeff. 193) | 65 |
| I Categoria (Coeff. 167) | 250 |
| II Categoria (Coeff. 157) | 420 |
| III Categoria (Coeff. 151) | 250 |
| IV Categoria (Coeff. 148) | 355 |
| | <u>1.340</u> |

ARMATO. Io non chiedo su tale tabella, né un aumento dei posti, né un miglioramento dei coefficienti. Io sarei per la soppressione della tabella. Questo lo dico anche nell'interesse dell'amministrazione. Questa è una tabella di nuova istituzione destinata a creare uno stato di agitazione da parte di lavoratori.

Se fosse possibile abolire l'allegato II, noi compiremmo un atto a favore dell'amministrazione.

Non credo che vorrete insistere nel mantenere una tabella che è destinata a diventare l'anticamera per nuovi inquadramenti e nuove agitazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Faccio rilevare al collega Armato che il problema va guardato in termini realistici e in termini di sistemazione uniforme del personale statale presso l'amministrazione delle poste e le altre amministrazioni.

Con la norma che abbiamo fin qui approvato, arriveremo ad inquadrare il nostro personale cosiddetto giornaliero nei ruoli degli agenti di servizio. Ciò in quanto l'amministrazione delle poste e il Governo hanno ritenuto che tutti coloro che svolgevano delle attività di assistenza vera e propria meritassero l'inquadramento nel ruolo degli agenti di servizio.

Però, quando ci troviamo di fronte ad attività che nulla hanno a che vedere coi compiti di istituto della amministrazione delle poste, siamo di fronte alla figura del vero e proprio salariato di Stato e quindi il Governo ha interesse a mantenere nell'amministrazione delle poste questa speciale tabella, perché servirà a mantenervi degli operai i quali svolgono mestieri che non hanno attinenza coi compiti di istituto del Ministero delle poste.

All'osservazione dell'onorevole Armato oppongo il rilievo che nell'amministrazione ferroviaria esiste la tabella di manutenzione, perché i mestieri attinenti ai compiti di istituto dell'amministrazione ferroviaria sono stati considerati complementari delle carriere tecniche ed esecutive, per cui un tappeziere che ripara le carrozze del treno viene considerato in una forma speciale e ha il suo inquadramento. Ora, nell'amministrazione delle poste questa promiscuità non c'è più, perché tutto il personale viene inquadrato nei ruoli propri di questa attività e coloro che rimarranno fuori non potranno essere se non quelli che svolgeranno dei mestieri comunque estranei ai compiti di istituto dell'amministrazione delle poste.

Se abbiamo bisogno, per esempio, di un falegname non possiamo inquadrarlo negli agenti di servizio, quindi saranno i mestieri tradizionali che serviranno naturalmente per alcune determinate attività.

Bisogna anche tener presente una cosa che l'onorevole Armato sembra aver dimenticato. Cioè l'appartenenza ad una carriera crea il diritto soggettivo di avere le mansioni proprie di quella carriera.

ARMATO. Nel testo presentato dal Governo la tabella non era compresa. Questo per dimostrare che quando il Governo ha presen-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1961

tato questo disegno di legge non aveva previsto tali argomentazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Quando il Governo aveva presentato l'emendamento aggiuntivo, aveva preparato un ruolo di manutenzione che nella discussione successiva è stato superato. Si è detto infatti: voi avete del personale che fa del lavoro di assistenza, che fa, ad esempio, il portalettere; ebbene, lo dovete inquadrare nei ruoli propri, non in un ruolo misto che non ha rispondenza nella realtà. Ecco perché si è mantenuto in vita questo ruolo.

Che un falegname, un fabbro, abbia aspirazione a passare al servizio superiore è perfettamente legittimo, ma l'aspirazione migliorativa non può costituire la base per sopprimere una tabella.

SAMMARTINO, *Relatore*. Condivido le considerazioni del Governo in questo senso: il Governo, presentando l'emendamento riduce già di 300 il numero di questa pianta organica. L'onorevole Armato fa osservare che addirittura sarebbe da sopprimere la tabella. Prego anzi il Governo di considerare l'opportunità di ridurre ulteriormente questo numero e portarlo a 800.

COLASANTO. Io vorrei pregare il Governo di riesaminare la cosa.

FABBRI. Il Governo stesso, come ricordava l'onorevole Armato, non aveva presentato la tabella per gli operai, perché tutti eravamo d'accordo che gli operai nella nostra amministrazione svolgono le mansioni che sono di istituto.

Nelle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario è detto che rimane in vigore la pianta organica degli operai. Ora, due sono i casi: o vogliamo sistemare tutti gli operai attualmente in servizio e allora siamo perfettamente d'accordo; però il Sottosegretario fa notare che non tutti saranno sistemati perché quelli che svolgono quelle determinate mansioni debbono essere inclusi nella pianta organica. In sostanza se si vogliono sistemare tutti gli operai che fanno parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni allora, ripeto, siamo d'accordo. Se però escludiamo quelli che svolgono alcune determinate mansioni, come per esempio i falegnami, che cosa ne volete fare di questi operai?

Non nascondo che questa per me è una grossa preoccupazione.

ARMATO. Poiché abbiamo rinviato il problema dell'inquadramento degli operai, propongo di rinviare anche l'esame di questa questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, potrebbe rimanere stabilito il rinvio dell'esame dell'allegato II del disegno di legge ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, sulla disciplina della concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2916):*

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Astenuti | 13 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Giuseppe, Amodio, Armani, Armato, Armosino, Bianchi Gerardo, Boidi, Bolla, Canestrari, Colasanto, Frunzio, Geffer-Wondrich, Lombardi Ruggero, Mattarella, Petrucci, Reale Giuseppe, Romano Bartolomeo, Sammartino.

Si sono astenuti:

Adamoli, Calvaresi, Concas, Degli Esposti, Di Paolantonio, Francavilla, Mancini, Marchesi, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Ricca e Tonetti.

E in congedo:

Mello Grand.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO